



ISTITUTO COMPRENSIVO "E. FERMI"

Via L. Sturzo - 94010 Catenanuova (EN)

Te/Fax: (0935) 75089

Email: enic80600g@istruzione.it

P. Iva: 80001800863

ACCORDO INTEGRATIVO A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

Visto il CCNL 2006/2009 capo II - Relazioni Sindacali

Visto l'art. n. 6, comma 2 lett. J, del C.C.N.L. citato, avente per oggetto:
"criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000".

In data 27.11.2015 presso la sede dell'Istituto Comprensivo "E. Fermi" di Catenanuova

TRA

Il Dirigente Scolastico RAINIERI AGATA

Agata Rainieri

E

a. la R.S.U. in persona di: Privitera Anna (U.I.L.)

Anna Privitera

Scravaglieri Patrizia (C.G.I.L.)

Patrizia Scravaglieri

Giannino Vito (C.I.S.L.)

Vito Giannino

b. I rappresentanti delle OO.SS di categoria territoriali firmatarie del C.C.N.L. 2006/2009:

C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.

S.N.A.L.S.

GILDA UNAMS

Privitera Giuseppa (delegata)

Privitera Venera Lucia (delegata)

Privitera Giuseppa
Privitera Venera Lucia

VIENE CONCORDATO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Assemblee Sindacali

- 1) La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa preventivamente in forma scritta dal personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale (di scuola o territoriale, in orario di lezione o durante attività funzionali), fa fede ai fini del computo del monte ore individuale nei termini orari reali corrispondenti a quelli previsti per l'assemblea stessa ed è irrevocabile. Pertanto una volta dichiarata l'intenzione di partecipare non va apposta alcuna firma di presenza né va assolto qualsiasi altro adempimento. Nel caso di assenza per sopravvenuta malattia o per altro motivo sempre manifestatosi dopo la dichiarazione di partecipazione non si terrà conto del calcolo per il monte ore. Il D.S. comunicherà ai docenti non partecipanti eventuali adattamenti di orario (inversioni di lezioni, disposizioni, recupero permessi brevi) in tempo utile.
- 2) Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale A.T.A. se l'adesione è totale, il D.S. e le R.S.U., verificando prioritariamente la disponibilità dei singoli, stabiliscono i nominativi di quanti sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili coincidenti con l'assemblea, concordando già in questa sede la quota di 1 assistente amministrativo per quanto riguarda la segreteria e di :
 - n. 1 Collaboratore Scolastico Plesso Europa;
 - n. 1 Collaboratore Scolastico Plesso Via Firenze;
 - n. 1 Collaboratore Scolastico Plesso Fermi;
 - n. 1 Collaboratore Scolastico Plesso De Gasperi.

Art.2 – Permessi Sindacali

Per tutte le mansioni sindacali, sia di scuola, che esterne, le R.S.U. possono usufruire dei permessi sindacali nei limiti complessivi e individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art.3 – Bacheca sindacale e documentazione

- 1) In ogni plesso è garantita una bacheca sindacale la cui dislocazione, allestimento e aggiornamento sono affidati alle R.S.U., sentito il dirigente scolastico.
- 2) Le R.S.U. e i terminali associativi hanno diritto di affiggere in tale bacheca, sotto la propria responsabilità, materiale sindacale e del lavoro quando ritengano abbia rilevanza per i lavoratori, in conformità alla legge sulla stampa e nel rispetto della Legge 196/2003 sulla Privacy senza nessuna preventiva autorizzazione o controllo. Anche la defissione di quanto esposto è di esclusiva pertinenza delle R.S.U.
- 3) Stampati e documenti possono essere inviati nelle scuole per l'affissione anche dalle strutture sindacali territoriali; il D.S. e il D.S.G.A. assicurano la tempestiva affissione di tale materiale al suddetto albo.

Art.4 – Agibilità Sindacale

- 1) Alle R.S.U. e ai terminali associativi è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività.
- 2) La comunicazione interna può avvenire brevemente per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalle R.S.U. ad personam sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, in sala docenti ed in segreteria.
- 3) Per le comunicazioni esterne, per l'informazione e per l'attività sindacale in generale è consentito l'uso gratuito degli audiovisivi nonché della rete informatica e telematica e della posta elettronica. (Possono essere definiti modalità e tempi).
- 4) Alle R.S.U. firmatarie del presente contratto è consentito l'uso dell'aula video quando essa sia libera da altri usi, per l'eventuale svolgimento di piccole riunioni e di incontri con i lavoratori nell'ambito dell'attività sindacale.

Art.5 – Contingente A.T.A. in caso di sciopero

1. In seguito all'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, vengono assicurati, in caso di sciopero totale del personale A.T.A., i servizi indispensabili nelle seguenti circostanze:
 - a) qualsiasi tipo di esame e scrutini finali;
 - b) pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei.
2. Nel primo caso i nominativi dell'assistente amministrativo, purché competente, e del collaboratore scolastico vengono contrattati con le R.S.U., verificando prioritariamente le disponibilità e sulla base di un'eventuale turnazione nel caso di più azioni di sciopero nel corso di uno stesso anno scolastico; i lavoratori "precettati" sono avvertiti per iscritto almeno 5 giorni prima dello sciopero ed entro il giorno successivo possono chiedere la sostituzione, sempre che questa sia possibile. Nel secondo caso il D.S. valuta con le R.S.U. l'opportunità della presenza di un assistente amministrativo competente nella materia e/o di quella del direttore S.G.A. . Le modalità di "precettazione" sono analoghe alle precedenti.
3. A norma dell'art. n. 4 dell'allegato di Attuazione della legge 146/90, entro 48 ore dall'effettuazione di ogni sciopero della scuola, il D.S. pubblica all'albo i dati relativi all'adesione da parte del personale dell'Istituto.

Art.6 – Patrocinio e diritto di accesso agli atti

- 1) Le R.S.U. ed i Sindacati territoriali, fatte salve le norme di cui alla L. 196/2003, su delega degli interessati da acquisire agli atti della scuola, hanno il diritto di accesso agli atti in ogni fase dei procedimenti che riguardano il personale coinvolto.
- 2) Le R.S.U. ed i Sindacati territoriali hanno il diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie di cui all'art. 6 del C.C.N.L. 2006/2009.
- 3) Gli istituti di Patronato sindacale hanno il diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro su tutte le materie previste dalla vigente normativa.
- 4) Il rilascio di copia degli atti eventualmente richiesti avviene senza oneri per l'istituzione ed entro due giorni dalla richiesta, salvo manifesta impossibilità per le materie di cui all'art. 6 del C.C.N.L. e nel rispetto della legge sulla privacy.

Art.7 – Incontri di formazione e contrattazione

- 1) Viene concordato il seguente calendario di massima sulle materie di cui all'art. 3 concernenti le relazioni sindacali a livello dell'istituzione scolastica:
 - a) nel mese di settembre/ottobre informazione su:
 - organizzazione del lavoro del personale A.T.A.;
 - assegnazione del personale ai plessi e sezioni staccate;
 - assegnazione dei docenti alle classi e alle attività;
 - b) entro il mese di novembre:
 - criteri di retribuzione del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;
 - attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto o con altre risorse;
 - utilizzazione dei servizi sociali;
 - c) nel mese di febbraio/marzo:
 - proposte formazione classi e determinazione degli organici di diritto.
- 1) Gli incontri sono convocati dal dirigente scolastico anche su richiesta delle R.S.U.
- 2) Almeno 48 ore prima degli incontri, il dirigente scolastico fornisce la documentazione relativa.
- 3) Al termine degli incontri è redatto un verbale che viene sottoscritto dalle parti.
- 4) Gli incontri sull'esame congiunto possono concludersi con una intesa vincolante tra le parti Oppure con un disaccordo, nel qual caso deve essere redatto un verbale apposito in cui risultano le diverse posizioni delle parti e sottoscritto da tutti i partecipanti.

Art.8 – Durata e validità del contratto

Il presente contratto ha validità per l'anno scolastico 2015/16 e comunque sino alla stipula del successivo contratto integrativo di scuola; potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari; si applica a tutto il personale docente ed A.T.A., a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso l'istituzione scolastica. Resta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali su richiesta di una parte contraente.


Il Dirigente Scolastico RAINIERI AGATA



a. la R.S.U. in persona di: Privitera Anna (U.I.L.)



Scravaglieri Patrizia (C.G.I.L.)



Gianninò Vito (C.I.S.L.)



b. I rappresentanti delle OO.SS di categoria territoriali firmatarie del C.C.N.L. 2006/2009:

C.G.I.L.

.....

C.I.S.L.


.....

U.I.L.

.....

S.N.A.L.S.

Privitera Giuseppa (delegata)



GILDA UNAMS

Privitera ^{VENERA} Giuseppa (delegata)

.....